



COMUNE DI CAPANNOLI
PROVINCIA DI PISA

Approvato con deliberazione di C.C. n. 10 del 13/03/2018
(modificato con la deliberazione di C.C. del 26/11/2025)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI

Art. 1 – Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di celebrazione dei matrimoni civili come regolati dalle disposizioni di cui all'art. 106 e all'art. 116 del Codice Civile.
2. La celebrazione del matrimonio è attività istituzionale garantita.

Art. 2 .Funzioni

1. La celebrazione dei matrimoni civili viene effettuata dal Sindaco nelle funzioni di Ufficiale dello Stato Civile o da persone dallo stesso delegate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 del D.P.R. 03.11.2000, n. 396.
2. Possono celebrare i matrimoni civili anche uno o più consiglieri o assessori comunali o cittadini italiani che abbiano i requisiti per la elezione a consigliere comunale.

Art. 3 – Luogo della celebrazione

1. I matrimoni civili vengono celebrati, pubblicamente nelle seguenti sale e spazi:
 1. Sala del Consiglio Comunale
 2. Saletta degli affreschi di Villa Baciocchi
 3. Salone nobile di Villa Baciocchi
 4. Parco di Villa Baciocchi
 5. Parco della Castellina
 6. “Gazebo” area verde Via Castello
 - 7 Teatro Comunale

2. In dimore storiche, residenze di pregio, agriturismi e strutture ricettive di proprietà privata, individuate con apposito atto della Giunta Comunale che per questa occasione assumono la denominazione di “Casa Comunale”.

Art. 4 – Svolgimento della celebrazione

1. La celebrazione del matrimonio ha luogo nel giorno concordato tra i richiedenti e l'Amministrazione Comunale.

2. La celebrazione è subordinata alla disponibilità degli operatori dell'Amministrazione Comunale, degli spazi richiesti ed al versamento dell'apposita tariffa.

3. Le celebrazioni dei matrimoni potranno avvenire, di norma, nell'ambito dei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 15,00 alle 18,30 (nei mesi di giugno, luglio e agosto dalle ore 16,00 alle ore 18,30) e il sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

4. Sono escluse dalla celebrazione dei matrimoni le date relative alle festività nazionali civili e religiose.

Art. 5 – Tariffe

1. Le tariffe dovute per la celebrazione dei matrimoni negli spazi e locali sopraindicati sono stabilite, in prima istanza dal Consiglio Comunale e sono aggiornate con deliberazione della Giunta Comunale.

2. Nella determinazione delle tariffe si tiene conto del costo dei servizi offerti per la celebrazione del matrimonio (allestimento sala, spese gestionali e del personale, pulizie, trasferimento presso strutture private).

3. La tariffa deve essere versata alla Tesoreria del Comune almeno 10 giorni prima della data prevista per la celebrazione. Entro tale termine i richiedenti dovranno far pervenire all'Ufficio Stato Civile la documentazione dell'avvenuto versamento, pena la revoca della disponibilità degli spazi e orari.

Art. 6 – Organizzazione del Servizio

1. L'ufficio Comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni è l'Ufficio di Stato Civile.

2. La visita delle sale di proprietà comunale, destinate alla celebrazione dei matrimoni civili può essere effettuata da parte dei richiedenti solo su appuntamento.

3. La richiesta relativa all'uso delle sale a ciò adibite ed ai servizi richiesti deve essere inoltrata all'ufficio competente almeno 30 giorni lavorativi precedenti la data di celebrazione.

4. Per le celebrazioni in strutture private dovranno presentare al predetto Ufficio di Stato Civile la richiesta di utilizzo della sala per tale finalità, con l'assenso del proprietario.

5. Il responsabile del servizio a cui afferisce l'Ufficio di Stato Civile emanerà, in coordinamento con gli altri uffici, le disposizioni necessarie a garantire che i servizi richiesti siano regolarmente prestati.

6. Qualora i servizi richiesti non venissero prestati, in tutto o in parte per causa imputabile al Comune, si provvederà alla restituzione totale o parziale delle somme eventualmente corrisposte.

7. Nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alle parti richiedenti.

Art. 7 – Casi non previsti dal presente Regolamento

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione:

- il codice civile
- il D.P.R. 3 Novembre 2000, n. 396
- il D.lgs 18 Agosto 2000, n. 267
- lo Statuto Comunale

Art. 8 – Entrata in vigore

1 Il presente regolamento entra in vigore al momento in cui diverrà esecutiva la deliberazione di approvazione dello stesso.